



G. 30608

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

in composizione monocratica nella persona del Consigliere, dott.

Pia Manni, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha

pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **n. 30608** del registro di Segreteria,

introdotto con ricorso depositato il 5.12.2023 e proposto da:

T.N. Omissis, Omissis, Omissis, Omissis, Omissis,

elettivamente domiciliato in Milano, Via Edmondo De Amicis

n. 33, presso l'avv. Giampiero Chiodo che lo rappresenta e

difende in forza di procura speciale in calce al ricorso

contro

I.N.P.S. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA SOCIALE",

in persona del legale rappresentante p.t., con sede in Roma,

via Ciro il Grande n.21, rappresentato e difeso (in forza di

procura generale alle liti rilasciata dal Presidente dell'I.N.P.S.

con atto del notaio dott. Roberto Fantini in data 22 marzo

2024, rep. 37875, racc. 7313, allegata in copia alla memoria di

costituzione, dall'avv. Giulio Peco e dall'avv. Roberto Maio,

elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in

Milano, Via M. e G. Savare', n. 1 nonché all'indirizzo di pec

	avv.giulio.peco@ postacert.inps.gov.it;	
	MINISTERO DELL'INTERNO , Dipartimento Vigili del Fuoco,	
	Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale per le	
	Risorse Umane, Ufficio II, Personale del Ruolo dei Dirigenti e	
	dei Direttivi e del ruolo degli Ispettori e Sostituti Direttori	
	Antincendio, in persona del Ministro pro tempore, non	
	costituito	
	per	
	l'accertamento e la conseguenziale declaratoria	
	dell'illegittimità del silenzio inadempimento formatosi sulla	
	diffida e messa in mora a provvedere al conferimento del	
	trattamento pensionistico di privilegio, richiesto il 07 marzo	
	2019, in ordine alle Omissis, Omissis,Omissis	
	Visto l'atto introduttivo del giudizio;	
	Visti gli altri atti e documenti di causa;	
	Uditi nell'udienza pubblica del 24.9.2024 con l'assistenza del	
	Segretario Elena Esposito, l'avv. Carmela Pridente per delega	
	dell'avv. Giulio Peco per l'INPS, nessuno presente per il	
	ricorrente e per il Ministero dell'Interno.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	In data 7 marzo 2019 il sig. T.N., già Direttore Coordinatore	
	Speciale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, in quiescenza	
	a decorrere Omissis, ha presentato alla sede I.N.P.S. di Varese	
	domanda di conferimento del trattamento pensionistico di	
	2	

	privilegio per le Omissis, Omissis, Omissis con DM n. 2598 del	
	21 luglio 2018 e n. 3371 del 11 novembre 2015, previa	
	acquisizione dei favorevoli pareri espressi dal Comitato di	
	Verifica per le Cause di Servizio. Nonostante il decorso del	
	termine di cui al D.P.R. del 29 ottobre 2001, n. 461 di 290	
	giorni dalla data di presentazione della domanda, lamenta il	
	ricorrente che la pensione non sia ancora stata liquidata.	
	Il ricorrente in data 27 aprile 2023 ha notificato all'Istituto e al	
	Ministero dell'Interno atto di diffida e messa in mora a	
	concludere il procedimento relativo al conferimento del	
	trattamento pensionistico di privilegio entro il termine di 60	
	giorni a decorrere dalla data di notifica dell'atto di diffida, ma	
	il termine spirava vanamente, senza che l'Ente previdenziale	
	avesse provveduto in merito.	
	Il sig. T. ha , quindi, presentato il ricorso <i>de quo</i> chiedendo di	
	accertare e dichiarare l'illegittimità del silenzio rifiuto	
	formatosi sulla diffida e messa in mora a provvedere al	
	conferimento del trattamento pensionistico di privilegio, in	
	ordine alle Omissis, omissis, Omissis e di condannare le	
	Amministrazioni convenute, in solido fra loro, alla liquidazione	
	in suo favore del trattamento pensionistico di privilegio per le	
	infermità in oggetto ascrivibili, singolarmente o per cumulo,	
	alla Tabella A, Categoria 8^, annessa al D.P.R. 30 dicembre	
	1981, n. 834 o alla differente Categoria Tabellare accertata nel	
	corso del presente giudizio, con pagamento dei ratei maturati	
	3	

	e maturandi dalla data della domanda [07 marzo 2019] a	
	quella di effettivo soddisfo, maggiorati di interessi legali e	
	rivalutazione come per legge, con vittoria di spese, diritti ed	
	onorari. In via istruttoria ha chiesto di acquisire parere medico	
	legale anche per accertare il grado di menomazione	
	determinato dalla infermità denunciate in atti e la relativa	
	classificazione tabellare ai fini della commisurazione del	
	relativo trattamento pensionistico di privilegio.	
	In data 8.5.2024 il ricorrente ha depositato memoria con la	
	quale ha fatto presente di essere stato sottoposto in data 28	
	marzo 2024 ad accertamento medico legale presso il Omissis	
	che, con verbale rubricato sub Omissis, ha giudicato le	
	patologie di cui trattasi ascrivibili alla Categoria 8^, Tabella A,	
	annessa al D.P.R. del 30 dicembre 1981, n. 834, ai fini della	
	determinazione della misura del trattamento di privilegio da	
	durare a vita ed ha insisitito nelle già tolte conclusioni.	
	In data 10.5.2024 si è costituito in giudizio l'INPS dichiarando	
	che, essenso stato completato il procedimento amministrativo,	
	l'I.N.P.S. è stato posto in grado di liquidare la pensione	
	privilegiata, con interessi e arretrati ed ha chiesto di dichiarare	
	cessata la materia del contendere a spese compensate.	
	All'udienza del 21.5.2024 il difensore del ricorrente ha chiesto	
	un rinvio a data successiva al luglio 2024, avendo l'INPS	
	preannunciato che la liquidazione avverrà con la rata di luglio.	
	L'INPS si è rimesso alla decisione del giudice.	

	Il giudizio è stato, quindi, rinviato al 24.9.2024.	
	All’udienza del 24.9.2024 il difensore dell’INPS ha insistito per	
	l’accoglimento delle tolte conclusioni.	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	Dalla documentazione prodotta risulta che l’Inps ha liquidato	
	la pensione come da domanda del ricorrente.	
	Sussistono, quindi, i presupposti per dichiarare la cessata	
	materia del contendere.	
	Sembra equo compensare le spese visto il comportamento	
	collaborativo dell’INPS.	
	P.Q.M.	
	la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Lombardia, in composizione monocratica di giudice unico delle	
	pensioni, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto	
	da T.N. dichiara estinto il giudizio per cessata materia del	
	contendere.	
	Spese compensate.	
	Così deciso nella camera di consiglio del 24.9.2024.	
	IL GIUDICE	
	dott. Pia Manni	
	f.to digitalmente	
	Depositato in Segreteria il 26/09/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	5	

[illegible]